



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO
GUARDIA COSTIERA
CAGLIARI**

Via dei Calafati n. 19 - +39 070 605171 – www.guardiacostiera.gov.it/cagliari - dm.cagliari@pec.mit.gov.it – cpcagliari@mit.gov.it

ORDINANZA N° (vedi stringa in alto)

**“Interdizione alla navigazione di uno specchio acqueo all'interno della Darsena Pescherecci
Sa Perdixedda – Porto di Cagliari”**

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Cagliari:

ACCERTATO l'affondamento dei M/P ULISSE – CA4027 avvenuto in data 20.12.2021 e del M/P EOLO – CA3597 in data 05.02.2023, lungo una banchina all'interno della Darsena Pescherecci Sa Perdixedda, all'interno del porto di Cagliari;

VISTI i rapporti di servizio del dipendente Nucleo Nostromi, inerenti le ispezioni effettuate ai suddetti motopesca nelle date sopra indicate;

VISTI gli atti d'Ufficio;

VISTI gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione, e gli artt. 59 e 204 del relativo Regolamento di Esecuzione;

RENDE NOTO

che lo specchio acqueo antistante una banchina interna alla Darsena Pescherecci Sa Perdixedda, all'interno del porto di Cagliari, e precisamente nella zona riportata sullo stralcio planimetrico allegato, è interessato dalla presenza dei relitti dei M/P ULISSE – CA4027 e del M/P EOLO – CA3597, adagiati su un fondale di 4 mt. circa.

ORDINA

Articolo 1

Interdizione e divieti

Con effetto immediato, e fino alla rimozione delle unità sommerse, nello specchio acqueo di cui al RENDE NOTO, e con distanza di 15 metri dalla zona riportata nello stralcio planimetrico, è vietato:

- navigare, ancorare e sostare con qualunque unità, sia da diporto che ad uso professionale;
- svolgere attività di pesca;
- ogni attività connessa all'uso del mare non espressamente autorizzata.

Tutte le unità in transito dovranno prestare la massima attenzione, moderare la propria velocità e mantenersi a distanza dalle panne galleggianti poste in prossimità dei relitti affondati.

Articolo 2

Deroghe

Non sono soggette al divieto di cui all'articolo 1,

- le unità della Guardia Costiera e delle altre forze di polizia in servizio;
- le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'Ente di appartenenza;
- i mezzi impegnati nelle operazioni di monitoraggio a tutela della pubblica incolumità e a salvaguardia dell'ambiente marino e costiero.

Articolo 3

Disposizioni finali e sanzioni

I contravventori alla presente Ordinanza saranno ritenuti responsabili di tutti i danni che potessero derivare a loro, a terzi e/o a cose in conseguenza dell'inosservanza della presente norma e saranno puniti ai sensi:

- dell'art. 53 comma 3 del D.Lgs 171/2005;
- dell'art. 1231 del Codice della Navigazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/cagliari.

Cagliari, lì (vedi stringa in alto)

IL COMANDANTE

C.V.(CP) Mario VALENTE

*Documento firmato digitalmente,
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005*

ALLEGATO

